



Data di pubblicazione: 11/11/2021

Nome allegato: *All 08a Caltanissetta CSA integrazione sulla disciplina del subappalto-signed-signed.pdf*

CIG: *nessun CIG*

Nome procedura: *Indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni d'interesse da parte degli Operatori economici alla partecipazione ad una procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 OO.EE. su piattaforma MePA, e da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso percentuale sul Computo Metrico Estimativo.*

Lavori di Sistemazione dei terrazzi di copertura ed adeguamento vie di esodo Stabile di Via Sen. Alessi, 14 (ex via Cavour, 116) – Caltanissetta.



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Direzione Regionale Sicilia
Coordinamento Tecnico Regionale**

90143 Palermo – via M.Toselli, 5 – tel. 091/285111

Sede INPS di Caltanissetta – Via Cavour n° 116

Lavori di sistemazione dei terrazzi di copertura e adeguamento a norma delle vie di esodo.

ALL. 8/a

**Capitolato Speciale d'Appalto
(Integrazione sulla disciplina del subappalto)**



Committente

Direttore Regionale per la Sicilia

Il responsabile unico del procedimento

Geom. Domenico Barberi

Progettista

Geom. Paolo Calderaro

Palermo lì Novembre 2021

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Categorie prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili, avvalimento qualificazione

1. Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, dell'art. 89 del Codice e del D.M. 248/2016 i lavori il cui importo complessivo compreso I lavori in economia ed oneri della sicurezza ammonta ad €. 468.974,52 sono così individuati

CATEGORIA	CLASSE	PREV./SUBAPP./SCORPO	IMPORTO	PERC.	AVVAL.	QUALIF. OBBLIG.
OG1	I	Prevalente	96.555,12	64,37 %	si	Si - Art. 90
OS8	I	Scorporabile/subappaltabile	53.444,88	35,63 %	si	Si - Art. 90

Si precisa che all'interno della Categoria prevalente OG 1 sono comprese opere delle categorie OS3, OS28, OG12, i cui dettagli sono consultabili negli elaborati di progetto segnatamente Elenco prezzi unitari e Computo metrico estimativo.

Costituisce requisito di **partecipazione** l'iscrizione **all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 10A** per le lavorazioni di bonifica di materiali contenenti amianto e requisito di esecuzione l'abilitazione di cui al D.M. 37/08 per gli impianti classificati all'art.1, comma 2 lettera d) del medesimo decreto.

2. In considerazione delle caratteristiche dell'appalto, della natura e della complessità dell'opera, anche con riferimento all'articolo 89 comma 11 del Codice, nonché valutata l'inderogabile esigenza della Stazione Appaltante di conseguire la corretta esecuzione dell'appalto e di garantire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tenuto conto che i lavori saranno effettuati in tutte le loro fasi ad Uffici funzionanti, nel normale orario di lavoro degli stessi, con la compresenza nello stabile di dipendenti, pubblico e dipendenti di altre ditte operanti in virtù di altri contratti di lavori e/o servizi e/o forniture, si specificano di seguito le **prestazioni e/o le lavorazioni** riferite alle sopra indicate categorie dei lavori **che dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario:**

**Tutte le voci del computo metrico estimativo (allegato 4)
ad esclusione delle seguenti voci di elenco:**

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Voce 5 (OS8) – Rimozione di strato impermeabile | €. 2.544,06 |
| 2. Voce 17 (OS8) – Fornitura e posa di strato di isolamento con guaina prefabbricata | €. 8.441,30 |
| 3. Voce 18 (OS8) – Fornitura e posa di impermeabilizzazione con membrana bituminosa | €. 17.100,44 |
| 4. Voce 46 (OS8) – fornitura in opera di barriera al vapore | €. 2.524,04 |
| 5. Voce 47 (OS8) – fornitura e posa di isolamento termo-acustico orizzontale spessore cm 3 | €. 14.896,09 |
| 6. Voce 48 (OS8) – fornitura e posa di isolamento termo-acustico orizzontale, sovrapprezzo per ogni cm in più | €. 4.515,00 |
| 7. Voce 49 (OS8) – Bocchettone in gomma EPDM | €. 179,73 |
| Sommano | €. 50.200,66 |

Costituisce requisito di esecuzione **l'abilitazione prevista nel D.M. 37/08, art. 3, per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 1.**

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n. 286 il pagamento di ogni Certificato di Pagamento è espressamente subordinato all'acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali suoi subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1 lettera d).

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento, sarà acquisito d'ufficio anche il DURC dell'OE Ausiliario.

Ove in corso di esecuzione sia stato autorizzato il distacco di manodopera, sarà acquisito d'ufficio anche il DURC dell'OE distaccante.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Subappalto

1. Il subappalto è ammesso **esclusivamente per quelle prestazioni e/o lavorazioni che al comma 2 della disciplina del subappalto della presente integrazione al capitolato e nei documenti di gara NON sono state indicate come da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario**. In tale caso si applica la disciplina prevista dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 vigente, che qui si intende integralmente richiamata, nonché dal presente articolo e nei documenti di gara.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

3. Non si configurano inoltre come subappalto le attività dall'aggiudicatario specificate al comma 3 dell'articolo 15 del Codice.

4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

5. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) abbia ad oggetto lavorazioni e/o prestazioni per le quali la stazione appaltante non ha previsto nei documenti di gara l'esecuzione a cura dell'aggiudicatario, di cui all'elenco dell'art. 4 del presente CSA;
- b) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- c) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- d) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- e) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del predetto art 105 del Codice.

6. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Valutato pertanto che l'equilibrio tra il principio di libertà di impresa e la inderogabile esigenza della Stazione Appaltante di conseguire la corretta esecuzione dell'appalto, possa essere garantito fissando la misura massima del ribasso praticabile dal subappaltatore nei confronti dell'Appaltatore nella percentuale:

- del 20% a fronte di un ribasso offerto dall'aggiudicatario minore o uguale al 35% in considerazione della sostanziale omogeneità delle lavorazioni da eseguire, afferenti ad una sola categoria SOA;

- del 10% a fronte di un ribasso offerto dall'aggiudicatario superiore al 35% in considerazione della sostanziale omogeneità delle lavorazioni da eseguire, afferenti ad una sola categoria SOA o di qualunque percentuale in caso in caso di lavorazioni da eseguire afferenti a diverse categorie SOA.

7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Manodopera in distacco

1. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii. (**distacco di manodopera**), dovrà trasmettere -almeno **30** (diconsi **trenta**) giorni naturali consecutivi antecedenti la data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata- apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con l'OE distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia sottoscritta da entrambi i contraenti con la rispettiva firma digitale certificata);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi ed i dati anagrafici dei lavoratori distaccati, allegando i rispettivi modelli UNILAV ovvero altro documento equipollente, nonché la lettera di distacco del datore di Lavoro distaccante ai lavori distaccati e l'accettazione da parte dei lavoratori distaccati nel caso in cui la nuova sede di lavoro disti più di 50Km dall'ordinaria sede di lavoro;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono ancora vigenti al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
2. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. La Stazione Appaltante, entro **20** (diconsi **venti**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
3. L'autorizzazione al distacco potrà essere revocata in ogni momento ove la Stazione Appaltante accerti anche successivamente l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'autorizzazione.
4. Ai fini della tutela del principio di concorrenzialità e di evitare possibili intese distorsive della libera concorrenza tra OSEE, non sarà autorizzato il distacco di manodopera ove sia accertato che il distaccante sia un OE che abbia partecipato alla medesima procedura di gara dell'Appaltatore.